SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 194**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 agosto 1988, n. 353.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I posti delle qualifiche relative all'ex carriera di concetto amministrativa che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari per l'accesso alla qualifica di coordinatore amministrativo nelle scuole di ogni ordine e grado, espletati o in via di espletamento nelle province, ai cui uffici periferici siano assegnati i suddetti posti»;

al comma 3, le parole: «che consegua il passaggio di ruolo ai sensi del comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «nominato per effetto dei commi 2 e 2-*bis*»;

al comma 4, le parole: «commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 1, 2 e 2-*bis*».

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, per la copertura dei posti di primo dirigente di cui alla tabella indicata nel comma 1».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Newmarket-on-Fergus (Repubblica d'Irlanda), addì 10 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 152 del 30 giugno 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 20 settembre 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2937):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 30 giugno 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 30 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 luglio 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 luglio 1988.

Esaminato dalla XI commissione il 13 luglio 1988 e 26 luglio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 27 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1255):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 30 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 agosto 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 agosto 1988.

Esaminato dalla 7ª commissione il 3 agosto 1988.

Esaminato in aula e approvato il 4 agosto 1988.

88G0410

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Intel Sport - Insieme per il tempo libero e lo sport a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Intel Sport - Insieme per il tempo libero e lo sport - Società cooperativa a r.l.», in Torino dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Intel Sport - Insieme per il tempo libero e lo sport - Società cooperativa a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Mario Travastino in data 26 settembre 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Vincenzo Musso, nato a Torino il 1° ottobre 1920, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3427

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 agosto 1988, n. 354.

Rinvio dei termini per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico delle ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle stesse.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 207, con cui i predetti termini sono stati prorogati, per l'anno 1988, al 15 settembre e al 15 ottobre per la generalità delle camere di commercio e al 15 luglio e al 15 settembre per le camere indicate all'art. 1, secondo comma, del decreto medesimo;

Considerato che non è possibile rispettare da parte delle camere di commercio i predetti termini in quanto, in attesa che venisse stabilito dalla legge per il finanziamento delle camere di commercio, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, l'incremento annuo per il 1988 degli importi del diritto annuale non si è potuto procedere alle operazioni tecniche che precedono l'emissione dei bollettini di conto corrente postale per la riscossione di tale diritto;

Considerate le particolari esigenze delle camere di commercio delle province ove sono presenti in numero notevole imprese stagionali che operano nei soli mesi estivi per cui è opportuno anticipare l'emissione dei bollettini di conto corrente postale onde favorirne il ricevimento da parte di dette imprese;

Decreta:

Art. 1.

1. Salvo quanto disposto al seguente comma del presente articolo, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui si provvede all'emissione dei bollettini di conto corrente postale e al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1988, rispettivamente al 31 ottobre e al 30 novembre.

2. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Belluno, Bolzano, Brindisi, Ferrara, Forlì, Gorizia, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Messina, Perugia, Pesaro, Ravenna, Savona, Trieste, Udine, Venezia ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui al precedente comma 1 sono fissati, per l'anno in corso, rispettivamente al 15 settembre e al 15 ottobre.

3. I soggetti che, per l'anno 1988, non abbiano ricevuto il bollettino prima degli ultimi dieci giorni utili per l'effettuazione del pagamento ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio territorialmente competente.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 207, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante «Disposizioni in materia di finanza locale», così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni, a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)].

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato».

— Il D.M. 17 settembre 1987, n. 407 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1987).

— Il D.M. 7 giugno 1988, n. 207 (Rinvio dei termini per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale a carico delle ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle stesse) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 141 del 17 giugno 1988.

Nota all'art. 1:

Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. 17 settembre 1987, n. 407, è il seguente:

«1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo dei bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte».

88G0404

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 agosto 1988, n. 355.

Individuazione del momento dei controlli di qualità degli ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i regolamenti CEE n. 23/62 del Consiglio del 20 aprile 1962, n. 58/62 della commissione del 7 luglio 1962, n. 183/64 del Consiglio del 25 novembre 1964, n. 10/65 del Consiglio del 5 febbraio 1965 e n. 41/66 del Consiglio del 19 aprile 1966 relativi alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, che recano, tra l'altro, disposizioni fondamentali comuni in materia di qualità degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visti i regolamenti CEE della commissione n. 2638/69 del 24 dicembre 1969, n. 2150/80 del 18 luglio 1980, n. 3471/81 del 4 dicembre 1981, n. 1874/82 del 13 luglio 1982 e n. 860/83 del 12 aprile 1983, portanti modalità di applicazione e di esecuzione in materia di controllo della qualità degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1450/85 della commissione del 31 maggio 1985, concernente l'elenco degli organismi incaricati dell'esecuzione del controllo di qualità nel settore degli ortofrutticoli;

Considerata la necessità di dover emanare le norme interne di attuazione della regolamentazione comunitaria sopra richiamata, al fine di individuare gli organismi incaricati delle operazioni di normalizzazione e le procedure relative;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di classificazione, imballaggio e presentazione nonché di apposizione delle indicazioni esterne all'imballaggio per i prodotti ortofrutticoli e agrumari, al fine della loro conformità con le norme di qualità, di cui ai regolamenti CEE n. 23/62, n. 58/62, n. 183/64, n. 10/65 e n. 41/66 nonché del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica, debbono essere svolte dalle stazioni di condizionamento abilitate ad operare.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda degli interessati che a qualunque titolo gestiscono la stazione di condizionamento, da presentarsi ai competenti organi periferici della regione.

L'autorizzazione è subordinata al possesso da parte dei richiedenti di una sufficiente attrezzatura, in relazione alle operazioni da svolgere.

Si richiede, altresì, che l'impresa che gestisce la stazione di condizionamento disponga di una organizzazione adeguata e tecnicamente qualificata alle operazioni di normalizzazione ed osservi la regolare tenuta di apposite scritture delle operazioni eseguite.

L'accertamento dei requisiti è effettuato dagli organi regionali che hanno ricevuto l'istanza di autorizzazione.

L'autorizzazione è concessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — che in appresso sarà indicato con il termine «Ministero» — con proprio decreto, sentito il parere del competente organo periferico della regione.

L'autorizzazione è revocata quando sia stato constatato il venir meno di uno dei requisiti stabiliti dal precedente terzo comma e, comunque, quando venga meno l'effettiva funzionalità della stazione di condizionamento.

Il Ministero tiene un apposito elenco nel quale sono iscritte le stazioni di condizionamento ortofrutticole autorizzate.

La potenzialità lavorativa giornaliera delle stazioni di condizionamento deve risultare dal provvedimento di autorizzazione.

Art. 2.

Le indicazioni esterne, che devono essere apposte su ogni imballaggio, dovranno figurare in apposite etichette o schede di etichettatura predisposte dal Ministero e recare un numero progressivo per ogni stazione di condizionamento che ne abbia fatto richiesta.

I dispositivi di etichettatura di cui al comma precedente saranno compilati su modello conforme al fac-simile *A*) allegato al presente decreto.

Per la distribuzione dei dispositivi di etichettatura l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, si avvarrà degli organi periferici delle regioni competenti per territorio.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, provvederà alla stampa ed alla messa a disposizione dei relativi modelli. A tale scopo una apposita convenzione regolerà i rapporti fra l'AIMA ed il Ministero.

Art. 3.

Le stazioni di condizionamento ortofrutticolo autorizzate verificano che lo spedizioniere o il suo rappresentante che spediscono all'interno della Comunità prodotti ortofrutticoli classificati imballati o, comunque, condizionati presso i loro impianti, osservino l'obbligo della notificazione stabilito dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2638/69 della commissione del 24 dicembre 1969 e vi provvedano direttamente in caso di omissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

FAC-SIMILE *A)*

Timbro
AIMA

n. Stazione condizionamento

n. Progressivo

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 23/62 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 30 del 20 aprile 1962.

— Il regolamento CEE n. 58/62 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 56 del 7 luglio 1962.

— Il regolamento CEE n. 183/64 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 192 del 25 novembre 1964.

— Il regolamento CEE n. 10/65 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 19 del 5 febbraio 1965.

— Il regolamento CEE n. 41/66 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 69 del 19 aprile 1966.

— Il regolamento CEE n. 2638/69 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 327 del 30 dicembre 1969.

— Il regolamento CEE n. 1035/72 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972.

— Il regolamento CEE n. 2150/80 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 210 del 13 agosto 1980.

— Il regolamento CEE n. 3471/81 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 349 del 5 dicembre 1981.

— Il regolamento CEE n. 1874/82 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 206 del 14 luglio 1982.

— Il regolamento CEE n. 860/83 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 95 del 14 aprile 1983.

— Il regolamento CEE n. 1450/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 144 del 1° giugno 1985.

88G0422

DECRETO 6 agosto 1988, n. 356.

Norme sui controlli alla trasformazione industriale degli ortofrutticoli, valide per le campagne 1988-89 e 1989-90.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento CEE n. 1764/86 della commissione, del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodoro devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 2347/84 della commissione, del 16 agosto 1984, relativo alle norme di qualità delle uve secche;

Visto il regolamento CEE n. 1709/84 della commissione, del 19 giugno 1984 relativo ai requisiti ed alle categorie di classificazione dei fichi secchi;

Visto il regolamento CEE n. 1289/85 della commissione, del 21 maggio 1985, relativo alle norme di qualità minime per le pere Williams sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 1290/85 della commissione, del 21 maggio 1985, relativo alle norme di qualità minime per le pesche sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 2022/85 della commissione, del 22 luglio 1985, relativo alle norme di qualità minime per le prugne secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Considerata la necessità di disciplinare i controlli in ordine al rispetto alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro per il personale dipendente delle aziende agro-industriali;

Attesa l'esigenza di emanare una normativa completa che regoli i comportamenti dei soggetti destinatari delle norme comunitarie;

Considerata la necessità di responsabilizzare le unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli attribuendo loro la difesa del prezzo minimo da pagare al produttore agricolo;

Visto il regolamento CEE n. 2243/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, relativo alle misure temporanee per l'aiuto alla trasformazione dei prodotti trasformati a base di pomodoro;

Visto il regolamento CEE n. 2459/88 della commissione, del 29 luglio 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee per l'aiuto alla trasformazione dei prodotti trasformati a base di pomodoro;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Le norme del presente decreto:

disciplinano l'applicazione del sistema permanente di aiuto alla produzione per gli ortofrutticoli trasformati;

attuano i controlli indicati dal regolamento CEE n. 1599/84 e prescrivono quelli demandati allo Stato membro dal citato regolamento.

Art. 2.

Gli aiuti alla produzione sono concessi in conformità delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 1599/84 e nelle misure previste dai regolamenti annuali CEE adottati in attuazione del regolamento CEE n. 426/86.

CAPO SECONDO

Art. 3.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

Gli organismi chiamati ad esercitare i controlli di cui al regolamento CEE n. 1599/84 concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono:

A) regioni o enti pubblici da esse designati per:

il rispetto dei prezzi minimi per i fichi secchi da pagare ai produttori agricoli;

il controllo del periodo di fine campagna di durata dell'ammasso previsto dal regolamento CEE n. 426/86;

la conformità dei fichi secchi consegnati ai trasformatori ed agli organismi ammassatori alle norme di qualità riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 1709/84;

accertare i quantitativi acquistati dagli organismi ammassatori ed accertare le trasformazioni dei quantitativi di materia prima consegnata in virtù dei diversi contratti di trasformazione stipulati dal trasformatore con il produttore agricolo e/o con l'ente ammassatore;

accertare le quantità eventualmente acquistate e/o vendute dagli organismi ammassatori e trasformate dalle industrie acquirenti;

la verifica della contabilità di magazzino di ogni organismo ammassatore;

controllare i prezzi minimi da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione ai produttori agricoli nelle regioni in cui non esistono associazioni riconosciute di produttori;

i controlli sistematici nell'impresa di trasformazione della quantità in peso netto e della qualità della materia prima introdotta in azienda in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del regolamento CEE n. 426/86, durante la campagna di trasformazione;

i controlli per sondaggio delle firme che figurano sulle fatture delle materie prime e dell'esattezza di tali fatture, ad esempio convocando le parti interessate;

i controlli delle quantità trasformate invendute o giacenti nei magazzini delle imprese, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzatura, nonché i controlli delle quantità che, seppure vendute, non siano state ancora consegnate ai destinatari, così come da denuncia degli stessi trasformatori ai sensi del successivo art. 10;

la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione nonché quella dei registri di trasformazione di cui al successivo art. 9;

i controlli accertanti che le quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrispondano a quelle riportate nella domanda di aiuto;

la verifica di produttore agricolo e delle superfici dallo stesso investite a coltura per la fabbricazione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli oggetto di contratti di vendita al trasformatore o di impegno di conferimento alle strutture cooperative di trasformazione;

le ispezioni, se ritenute necessarie, agli atti ed ai registri speciali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, delle cooperative agricole di produzione e trasformazione e delle associazioni industriali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione;

i controlli sulla documentazione relativa ad eventuali contratti di fitto, sulla durata degli stessi, sugli obblighi assunti dai contraenti e sulle condizioni complementari di cui all'art. 23 del presente decreto.

B) Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione, delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, di quelle economiche sul contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

C) L'Istituto nazionale per le conserve alimentari - INCA, per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle norme di qualità esistenti.

D) Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli dei prezzi minimi da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, nei termini e con le modalità fissate, ai produttori agricoli che abbiano stipulato contratti di trasformazione.

E) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impegnata.

F) Le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione ottenuta e mano d'opera impiegata nelle cooperative di trasformazione.

Indipendentemente dagli accertamenti di cui sopra, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, in qualsiasi momento ed in qualsiasi stadio della trasformazione, disporre controlli straordinari avvalendosi, di intesa con i Ministri competenti, di tutti gli organi dello Stato legittimati ad effettuare controlli fiscali o di polizia presso le aziende di trasformazione in causa.

Art. 4.

Qualifica di produttore agricolo

Le persone giuridiche, ovvero, le cooperative di produzione e commercializzazione del pomodoro, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo, dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a pomodoro, correlabile ai quantitativi commercializzati. All'uopo dovranno esibire, alle regioni interessate, l'elenco dei soci produttori con l'ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, la certificazione dell'avvenuta iscrizione al registro di prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto.

Agli effetti del presente decreto, si intende per produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-*bis* del regolamento CEE n. 426/86.

Art. 5.

Cooperative di produzione

Le cooperative agricole di produzione e commercializzazione, sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione, sia risultanti semplicemente associate ad organizzazioni di produttori agricoli, dovranno istituire per ogni specie e relative varietà, uno schedario in ordine alfabetico dei soci, contenente l'indicazione delle generalità del socio, dell'estensione e ubicazione del fondo da esso condotto, delle superfici investite a coltura, della data e dei quantitativi di volta in volta conferiti, espressi in peso, in numero di casse ed in totali parziali alla data di ogni conferimento.

I pagamenti effettuati dall'industria secondo termini e modalità prescritte, dovranno essere ridistribuite ai soci mediante vaglia postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile.

Le cooperative agricole dovranno rilasciare al socio, al momento di ogni conferimento, una ricevuta attestante i quantitativi conferiti ed il prezzo unitario e complessivo di questi, esposti in bilancio. Detta ricevuta dovrà essere conservata dal socio per un periodo minimo di tre anni, al fine di consentire controlli amministrativi incrociati.

In caso di scioglimento di cooperative agricole di produzione ovvero in caso di presunte irregolarità commesse dalle stesse cooperative, il pagamento del prezzo minimo dovrà essere effettuato, da parte dell'industria, entro i termini e con le modalità previste, direttamente ai singoli agricoltori, previo nulla-osta dell'autorità amministrativa che ha proceduto allo scioglimento, ovvero dell'autorità giudiziaria competente ove sia stata esercitata l'azione penale.

Art. 6.

Contratti di trasformazione

I precontratti ed i contratti di trasformazione debbono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dal regolamento CEE n. 1599/84.

I contratti predetti devono altresì indicare:

l'associazione dei produttori, se trattasi di prodotti diversi dai fichi secchi, scelta dal produttore agricolo associato o meno, salvo il caso che trattasi di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori ortofrutticoli.

In tale caso i contratti dovranno indicare l'unione scelta dall'associazione dei produttori;

clausole di penalizzazioni, ovvero di risarcimenti, liberamente stipulate tra le parti contraenti.

Art. 7.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle regioni, ovvero alle unioni delle associazioni di produttori, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti, nonché sui modi e sui tempi di pagamento, se trattasi di pomodoro, i trasformatori dovranno trasmettere alle regioni competenti, alle associazioni dei produttori ed alle unioni:

- un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo o associato;

- copia della bolletta di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in varietà, del prodotto ad essi consegnato;

- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Per i fichi secchi la documentazione di cui ai precedenti trattini deve essere inoltrata solo alla regione competente per territorio.

Il trasformatore dovrà curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso un pari elenco alle regioni ed alle unioni nazionali.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori, previa loro espressa indicazione dell'istituto finanziario, dell'ente e degli enti che nella diversità delle situazioni di controllo, vengono chiamati all'esercizio dei controlli, di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione, direttamente al produttore mediante bonifico bancario valuta fissa beneficiario.

Art. 8.

Disposizioni per i trasformatori

Un esemplare del contratto di trasformazione di cui al primo trattino del precedente art. 7, deve comunque essere consegnato, da parte delle imprese, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alla propria associazione nazionale di categoria ed allo stesso produttore agricolo singolo od associato in quanto parte contraente ed eventualmente anche all'organismo ammassatore nel caso di fichi secchi.

Nel caso di cooperative di trasformazione, tale esemplare che assume la forma di impegno di conferimento, deve essere trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alla propria associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza.

Alle rispettive associazioni di categoria dovranno, altresì, essere trasmessi le risultanze dei libri di carico e scarico di cui all'art. 9 del presente decreto nonché quelle dei libri paga, risultanze che debbono essere vidimate dalle regioni se si riferiscono ai registri di carico, dagli ispettorati provinciali del lavoro se si riferiscono ai libri paga.

Nel caso il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuna delle associazioni nazionali di categoria, ovvero a nessuna associazione di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quella da lui scelta, possibilmente la più rappresentativa territorialmente.

Art. 9.

Disposizioni particolari per le industrie di trasformazione

È fatto obbligo ai trasformatori di istituire un registro di carico e scarico, nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare:

a) *Nella parte riguardante il carico:*

numero di registrazione, data e peso delle partite di prodotto acquistato ed entrato nello stabilimento oggetto di contratto di trasformazione;

numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodotto accettato, espresso in peso netto che, a bilico libero, dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore.

A tal fine è fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà altresì essere verbalmente avvertita delle responsabilità anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta; copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata:

indicazioni del conferente ed estremi del precontratto e del contratto;

quantità di prodotto rifiutata perché non conforme all'art. 9 del regolamento CEE n. 1599/84;

quantità di prodotto passato alla trasformazione.

Per quanto riguarda il pomodoro, deve altresì risultare l'indicazione varietale del prodotto e la relativa destinazione.

b) *Nella parte riguardante lo scarico:*

la quantità di prodotto finito ottenuta giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, espressa in peso netto, distinguendo quelle che possono beneficiare dell'aiuto;

la quantità di prodotto condizionato distinto per grado di concentrazione nel caso di concentrato di pomodoro;

per ciascuna partita di vendita, le quantità ed i prezzi dei prodotti che lasciano i locali di trasformazione, specificando il destinatario. Di tali vendite dovrà essere data comunicazione scritta alla regione in modo da consentire i necessari controlli quantitativi.

Le registrazioni delle vendite possono essere effettuate con riferimento ai documenti giustificativi, ove questi ultimi contengano i dati richiesti.

Art. 10.

Disposizioni per i trasformatori - Comunicazioni

Le comunicazioni previste dal regolamento CEE n. 1599/84 vanno fatte nei modi e nei tempi stabiliti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alle regioni competenti per territorio ed all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni azienda di trasformazione comunica, per le incombenze di cui all'art. 19 del regolamento CEE n. 1599/84:

Entro l'8 giugno:

a) il quantitativo di prugne ripartito fra prodotto venduto e invenduto;

b) il quantitativo di prugne secche ottenute dalle prugne d'ente in giacenza al 1° giugno dello stesso anno;

c) il quantitativo di prugne della campagna di commercializzazione in corso trasformate entro il 1° giugno.

Entro il 22 ottobre:

a) il raccolto di fichi secchi stimato per la campagna di commercializzazione in corso;

b) il quantitativo di pesche fresche acquistate dal 1° luglio al 15 ottobre e che figurano nei registri delle materie prime, ai fini della trasformazione in prodotti finiti per i quali viene chiesto l'aiuto alla produzione;

c) il quantitativo di pomodori freschi acquistati prima del 22 ottobre e che figurano nei registri delle materie prime nonché il quantitativo di pomodori freschi che dovrebbero essere consegnati dal 23 ottobre al 15 novembre, ai fini della trasformazione in prodotti finiti per i quali verrà chiesto l'aiuto alla produzione. Analoga comunicazione dovrà riguardare i quantitativi impiegati o destinati ad essere impiegati per la trasformazione al di fuori del regime di aiuto;

d) il quantitativo di prodotti finiti ottenuti o che si prevede di ottenere dal quantitativo di prodotti freschi di cui ai punti *b)* e *c)*.

I prodotti sono suddivisi secondo i prodotti finiti da ottenere;

e) il quantitativo di pere Williams fresche acquistate prima del 22 ottobre e che figurano nei registri delle materie prime nonché il quantitativo che dovrebbe essere ancora consegnato fino al 15 dicembre, ai fini della trasformazione in pere allo sciroppo indipendentemente dal fatto che l'aiuto alla produzione sia stato richiesto o meno;

f) il quantitativo di prodotti finiti ottenuti o che si prevede di ottenere dal quantitativo di materia prima di cui al punto *e)* precedente.

Entro il 31 gennaio:

a) il quantitativo in giacenza al 16 gennaio di prodotti finiti ripartito fra quantità vendute e invendute per tutti i prodotti per i quali è fissato un tasso determinato dell'aiuto alla produzione, indicando se i prodotti hanno o meno beneficiato dell'aiuto;

b) la quantità totale, espressa in peso netto, di prodotti finiti diversi dalle prugne secche e fichi secchi, per i quali è stata presentata una domanda di aiuto;

c) la quantità totale di materie prime dichiarate nella domanda di aiuto, usate nella fabbricazione di cui al punto *b)*;

d) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti finiti per i quali non è stata presentata domanda di aiuto;

e) la quantità totale di materie prime usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto *d)*.

Per il concentrato di pomodoro i quantitativi vanno ricondotti a r.s. 28/30.

Entro il 10 aprile:

a) la quantità totale di fichi secchi ottenuti nella campagna di commercializzazione in corso, trasformati e venduti anteriormente al 1° aprile dello stesso anno;

b) la quantità totale di fichi secchi non trasformati e la quantità totale di fichi secchi trasformati e non venduti in giacenza al 1° aprile dello stesso anno.

Per il trasformatore inadempiente potrà decidersi la sospensione dell'aiuto relativo al prodotto per il quale non ha dato le comunicazioni richieste con il presente articolo.

Art. 11.

Denunce di quantità di prodotti rimaste invendute

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento CEE n. 426/86 e delle norme del presente decreto, ciascun trasformatore, prima dell'inizio della campagna di trasformazione, dovrà denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, ed alla regione competente per territorio, eventuali quantità rimaste invendute e giacenti nei magazzini di conservazione relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzatura nonché eventuali quantità, suddivise come prima, che seppure vendute non siano state consegnate ai destinatari.

Art. 12.

Disposizioni per i nuovi trasformatori - Comunicazioni

Ai sensi del regolamento CEE n. 1599/84 i trasformatori che per la prima volta intendono beneficiare del regime di aiuti per i prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 426/86, devono informare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, non oltre il 31 gennaio dell'anno precedente la campagna di commercializzazione per la quale è chiesto l'aiuto. La domanda dovrà essere corredata dalla descrizione degli impianti che si intendono utilizzare specificandone la capacità lavorativa ed allegando altresì una planimetria dalla quale sia possibile individuare le linee di trasformazione.

Ad ogni campagna di commercializzazione i trasformatori, per tutti i prodotti soggetti ad aiuto comunitario, comunicano alle regioni ed all'INCA la settimana in cui inizia la trasformazione.

Tale comunicazione deve pervenire agli uffici competenti almeno cinque giorni lavorativi prima dell'avvio di tali operazioni.

In casi eccezionali e debitamente motivati, le regioni possono accettare comunicazioni non conformi al disposto di cui al comma precedente, ma in tal caso l'aiuto non è concesso per i quantitativi già trasformati e per i quali da parte della regione stessa non si ritiene di poter controllare in modo dovuto i requisiti prescritti per il riconoscimento dell'aiuto stesso.

Art. 13.

Compiti e ruolo delle unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli

È demandato alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre il controllo del prezzo minimo, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate alle associazioni dei produttori riconosciute.

Le istruzioni che le unioni, nell'ambito delle incombenze ricevute con il presente decreto, dovessero dare alle associazioni dei produttori, avranno carattere dispositivo. È fatto quindi obbligo alle associazioni di rispettarle.

Le unioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto nel rispetto del prezzo minimo voluto dai regolamenti CEE, trasmettono al trasformatore, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Art. 14.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 3, trasmettono al trasformatore e se del caso all'ente ammassatore per i fichi secchi, in presenza di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino in particolare, i quantitativi di materia prima entrati in azienda di trasformazione, le quantità nette di prodotti finiti distinguendo quelle ottenute da materia prima consegnata in esecuzione di contratti di trasformazione, la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto, ai sensi del successivo art. 19.

Al fine di consentire una corretta applicazione della contrattazione del pomodoro in riferimento soprattutto ai limiti quantitativi imposti dalla normativa comunitaria, le regioni dovranno altresì trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la contrattazione di tale prodotto, precise indicazioni sui quantitativi di pomodoro — distinti per varietà e destinazione — ceduti all'industria dalle associazioni dei produttori, dagli agricoltori singoli, nonché su quelli facenti oggetto degli impegni di conferimento da parte dei soci di cooperative agricole di produzione e trasformazione.

Per l'espletamento dei compiti di accertamento della produzione agricola, le predette regioni dovranno fornirsi di particolari sistemi informativi di rilevamento, importanti anche ai fini dei controlli che le regioni stesse debbono attuare per la verifica degli interventi di mercato.

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli sono obbligate a fornire alle predette regioni le informazioni necessarie, pena l'esclusione dalla contrattazione del pomodoro per la campagna successiva, ovvero dall'accesso agli interventi di mercato.

Art. 15.

Compiti dell'INCA

Gli accertamenti di conformità dei prodotti ortofrutticoli trasformati, usufruenti degli aiuti comunitari, alle norme di qualità minima, previste dalla regolamentazione CEE, sono affidati direttamente all'INCA, ente di diritto pubblico istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260.

Detto Istituto espleterà i controlli su tutto il territorio nazionale, con visite alle imprese aventi causa possibilmente a livello almeno settimanale.

La certificazione di conformità alle norme di qualità minima dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, verrà dall'INCA inviata direttamente all'AIMA ed alle regioni competenti per territorio.

Art. 16.

Compiti degli ispettorati provinciali del lavoro

Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale, ovvero regionale, di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali. Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato contratti collettivi di categoria potranno tempestivamente trasmettere, agli ispettorati provinciali del lavoro, eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale dipendente da ciascuna azienda dovrà essere fatto mediante vaglia postale intrasferibile ovvero assegni circolari intrasferibili.

Infine, per i controlli di cui al precedente art. 3, punto *B)*, gli istituti finanziari ovvero gli uffici postali interessati al pagamento di cui al precedente comma, dovranno trasmettere all'ispettorato provinciale del lavoro l'elenco dei pagamenti dei salari effettuati.

Art. 17.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria industriale e delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione e le associazioni nazionali riconosciute di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento

cooperativo, accertato, per ciascuna azienda di trasformazione, la rispondenza tra produzione ottenuta in rapporto all'efficienza e potenzialità degli impianti di trasformazione, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano, sui contenitori dei prodotti ortofrutticoli trasformati e sulla mano d'opera impiegata da ciascuna impresa, rilasceranno certificazione di congruità al trasformatore interessato.

Tale certificazione viene rilasciata previe visite di accertamento di cui una effettuata prima dell'inizio della trasformazione, una o più nel corso della trasformazione e una al termine delle operazioni di trasformazione.

Art. 18.

Incombenze a carico del trasformatore e del coltivatore

Il trasformatore è sottoposto alle misure di ispezione e di controllo ritenute necessarie sia dalla commissione CEE che dalle autorità nazionali.

Pertanto il trasformatore stesso conserva le prove di pagamento per tutta la materia prima acquistata in virtù di contratti di trasformazione per un periodo minimo di cinque anni.

Conserva altresì per lo stesso periodo minimo, copia di tutte le certificazioni, fatture di acquisto materia prima e vendita prodotto finito, bolle di consegna ed ogni altra documentazione richiesta dal presente decreto.

Le bollette di consegna di materia prima, contenenti tutte le indicazioni, del peso netto e del peso lordo, distinto per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario e complessivo rilasciate dal trasformatore al produttore agricolo, dovranno da quest'ultimo essere conservate per almeno tre anni.

Art. 19.

Rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto

La seguente tabella, indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto, dovrà essere applicata dalle industrie di trasformazione ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi del regolamento CEE n. 1599/84:

Prodotto trasformato ottenuto riferito a 1 kg netto	Materia prima impiegata in kg
Concentrato di pomodoro 28/30 in residuo secco	5,20
Succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 4,5 ma inferiore a 5	1,03
Succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 5 ma inferiore a 7	1,20
Pelati interi e pelati surgelati interi	1,10
Pelati non interi e pelati surgelati non interi	1,10
Passato di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore a 8	1,35
Passato di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	1,62
Passato di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	1,97
Fiocco di pomodoro	17,32

Per le pesche allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70 per cento.

Per le pere Williams allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 63 per cento.

Art. 20.

Disposizioni in merito alle domande di aiuto

Il trasformatore presenta le domande di aiuto alla produzione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Per i fichi secchi il trasformatore presenta per ogni campagna di commercializzazione quattro domande di aiuto:

a) la prima per i prodotti trasformati entro la fine di novembre;

b) la seconda per i prodotti trasformati entro la fine di febbraio;

c) la terza per i prodotti trasformati entro la fine di maggio;

d) la quarta per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna.

Le domande di aiuto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere presentate entro sessanta giorni dalla fine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera *d)* deve essere presentata entro il 30 novembre della campagna successiva.

Per le prugne secche il trasformatore presenta due domande di aiuto per ogni campagna:

a) la prima per i prodotti trasformati entro la fine di dicembre;

b) la seconda per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna.

La prima domanda di aiuto è presentata entro la fine di febbraio della campagna in questione e la seconda entro il 30 novembre della campagna successiva.

Per ciascuno degli altri prodotti per i quali è fissato un tasso determinato dell'aiuto, viene presentata una sola domanda per ogni campagna di commercializzazione. La domanda di aiuto deve pervenire all'organismo designato non oltre il 1° febbraio della campagna in causa.

I termini imposti dal presente articolo per la presentazione delle domande, devono essere rigorosamente rispettati.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, ogni domanda presentata dal trasformatore dopo la scadenza del termine previsto, dovrà essere respinta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, per decadenza.

Art. 21.

Domanda per i trasformatori singoli

1. La domanda di aiuto deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) il peso netto dei prodotti finiti, suddivisi secondo i prodotti ai quali si applica un tasso determinato dell'aiuto;

c) il peso netto delle materie prime, ripartite per contratti di trasformazione, utilizzate per ciascuno dei prodotti di cui alla lettera *b)*;

d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità.

2. La domanda di aiuto deve essere corredata:

a) dalle fatture delle materie prime, debitamente quietanzate dal contraente, dalle quali risulti che esso ha ricavato almeno un prezzo minimo;

b) attestato rilasciato dall'unione delle associazioni dei produttori, a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore, nei termini e con le modalità prescritte.

Tale attestato sarà rilasciato dalle regioni nel caso di fichi secchi;

c) dichiarazione della regione competente per territorio, sulla regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore;

d) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale, ovvero regionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidate dal locale ispettorato del lavoro, nonché infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

e) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione, sulla congruità del rapporto tra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito;

f) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità di prodotto rimasto invenduto, ai sensi del precedente art. 11.

La domanda di premio è corredata della prova che i contratti di trasformazione di cui all'art. 3, par. 1-*bis*, del regolamento CEE n. 426/86 sono stati conclusi con le associazioni di produttori riconosciute a norma dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

Art. 22.

Domanda per i trasformatori associati

Nel caso di cooperative agricole che siano al tempo stesso di produzione e trasformazione la domanda di aiuto deve recare:

a) la denominazione e sede sociale;

b) il peso netto dei prodotti finiti, suddivisi secondo i prodotti ai quali si applica un tasso determinato dell'aiuto;

c) il peso netto delle materie prime — ripartite per impegni di conferimento e contratti — utilizzate per la trasformazione di ciascun prodotto di cui alla lettera *b)*;

d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità;

e) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;

f) certificato d'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

g) certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

h) elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto trasformato, firmato dal legale rappresentante;

i) impegni di conferimento con la dichiarazione del produttore attestante che la cooperativa gli ha corrisposto o accreditato un prezzo pari almeno al prezzo minimo, nei termini e con le modalità prescritte;

l) copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea nel quale siano state esposte le quantità globali, distinte per varietà di prodotto, ed il prezzo attribuito o già corrisposto.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda del bilancio consuntivo, è consentito, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che all'uopo dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

m) il bilancio dovrà prevedere un elenco allegato facente parte integrante di esso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto ed il prezzo minimo garantito dalla regolamentazione CEE;

n) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio, con gli allegati, parte integrante di esso;

o) dichiarazione della regione competente sulla regolarità della contabilità di magazzino;

p) dichiarazione della cooperativa di trasformazione, nel caso la stessa si avvalga di personale estraneo alla cooperativa medesima, di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatori e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro, nonché infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

q) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sulla congruità del rapporto fra ore lavorate prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotti finiti;

r) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuate ai sensi del precedente art. 11.

Art. 23.

Disciplina di lavorazione e di gestione di stabilimenti acquisibili all'unità aziendale

Ai fini del presente decreto è esclusa ogni forma di lavorazione per conto, nonché di rilavorazione del prodotto ottenuto dalla trasformazione del prodotto fresco, salvo che trattasi di rilavorazione effettuata nella stessa unità aziendale.

Nell'unità aziendale non può essere considerato un qualsiasi stabilimento al cui possesso si sia pervenuto con contratti di fitto stagionale o comunque con contratti a scadenza tale da non giustificare una organica e permanente struttura aziendale.

Siffatti contratti debbono avere la durata e la forma *ad substantiam* richiesta dall'art. 1350 del codice civile.

Pertanto, l'unità aziendale o il singolo stabilimento che ha formato oggetto di locazione ai sensi del precedente comma, non può essere reiterata in una nuova locazione, prima dello scadere del termine fissato dall'art. 1350 del codice civile.

Il locatore, nell'ipotesi di impossibilità di mantenimento della locazione in causa, sia pure per giustificati motivi, non potrà utilizzare né far utilizzare da altri, al fine di conseguire l'aiuto nella fabbricazione di prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 426/86, la stessa unità aziendale o lo stesso singolo stabilimento, per tutto il periodo previsto dalla particolare forma del contratto stipulato.

Art. 24.

Codice per la individuazione dei periodi di fabbricazione

Per una corretta individuazione delle produzioni beneficiarie dell'aiuto di cui ai citati regolamenti comunitari e, ai soli effetti del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di apporre in codice, ovvero in forma esplicita, su tutte le confezioni, l'anno e la data di fabbricazione con idonea punzonatura o scrittura indelebile.

La scelta del codice da parte del trasformatore deve essere depositata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V.

Art. 25.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento CEE n. 426/86 e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'AIMA potrà operare per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti — comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 6 agosto 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 426/86 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 49/1 del 27 febbraio 1986.

— Il regolamento CEE n. 1599/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 152/16 dell'8 giugno 1984.

— Il regolamento CEE n. 1764/86 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 153/1 del 7 giugno 1986.

— Il regolamento CEE n. 2347/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 219/1 del 16 agosto 1984.

— Il regolamento CEE n. 1709/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 162/8 del 20 giugno 1984.

— Il regolamento CEE n. 1289/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 133/5 del 22 maggio 1985.

— Il regolamento CEE n. 1290/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 133/8 del 22 maggio 1985.

— Il regolamento CEE n. 2022/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 191/31 del 23 luglio 1985.

— Il regolamento CEE n. 2243/88 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 198 del 26 luglio 1988.

— Il regolamento CEE n. 2459/88 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 212 del 5 agosto 1988.

88G0405

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

77° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88 e n. 169/88 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 5637 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5638 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5639 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5640 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5641 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5642 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5643 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5644 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5645 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER).
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5646 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5647 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/5,6 × 50 RM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5648 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5649 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600 di cui una con n. 4 rigature
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5650 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 16/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600 di cui una con n. 6 rigature
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5651 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5652 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5653 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5654 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5655 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FEMARU FEGYVER» MOD. 37
Calibro: MM 7,65 BROWNING (32 ACP)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 99
Lunghezza dell'arma: MM. 173
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 5656 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.N.» MOD. 1900
Calibro: MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 171,5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 5657 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «LUDWIG LOEWE» MOD. 95
Calibro: MM 7 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 740
Lunghezza dell'arma: MM. 1240
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 5658 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7753-C-87 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 40 BOHLER M.
Calibro: MM 8 × 60
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: MECONI PIER LUIGI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5659 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8258-C-87 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA BASCULANTE
Denominazione: «MACCHI LAURO» MOD. ML 100
Calibro: MM 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MACCHI LAURO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI MACCHI LAURO & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5660 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8258-C-87 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA BASCULANTE
Denominazione: «MACCHI LAURO» MOD. ML 100
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MACCHI LAURO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI MACCHI LAURO & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5661 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4581-C-81 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DI GASPERO ROBERTO» MOD. RDG (TACCA DI MIRA REGOLABILE MIRINO FISSO)
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DI GASPERO ROBERTO TITOLARE DELLA DITTA «DI GASPERO ROBERTO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5662 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5663 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5664 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5665 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. TRIDENT
Calibro: 32 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 227,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5666 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. TRIDENT
Calibro: 32 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 225
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5667 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «JOHN RIGBY» MOD. AFRICA
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELL'ARMERIA «ORSI MASSIMILIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5668 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. MARTINI
Calibro: MM 5,6 × 50 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 965
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5669 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. MARTINI
Calibro: 225 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 965
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5670 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. REHBOCK
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 5671 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. STANDARD
Calibro: MM 5,6 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO SCHNELLER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 5672 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. STANDARD
Calibro: MM 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO SCHNELLER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 5673 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. STANDARD
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5674 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. STANDARD
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO SCHNELLER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5675 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. STANDARD
Calibro: MM 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5676 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. STANDARD
Calibro: MM 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO SCHNELLER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5677 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. STANDARD
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO SCHNELLER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5678 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. STANDARD
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5679 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 15 luglio 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ORSI & ORSI» MOD. STANDARD
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELLA DITTA «ORSI & ORSI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

NOTE

Al n. 2344 del Catalogo è iscritta la Carabina semiautomatica «Jager» Mod. AP 80 cal. 22 L.R. (canna mm 450). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina semiautomatica «ADLER S.r.l.» Mod. Jager AP 80 cal. 22 L.R. (canna mm 450)

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 luglio 1988.

Al n. 2345 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «Jager» Mod. AP 80 (calcio pieghevole) cal. 22 L.R. (canna mm 450). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina semiautomatica «ADLER S.r.l.» Mod. Jager AP 80 (calcio pieghevole) cal. 22 L.R. (canna mm 450)

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 luglio 1988.

Al n. 4315 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «Jager» Mod. AP 85 cal. 22 L.R. (canna mm 450). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina semiautomatica «ADLER S.r.l.» Mod. Jager AP 85 cal. 22 L.R. (canna mm 450)

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 luglio 1988.

Al n. 4452 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «Jager» Mod. AP 85 cal. 22 L.R. (canna mm 570). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina semiautomatica «ADLER S.r.l.» Mod. Jager AP 85 cal. 22 L.R. (canna mm 570)

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 luglio 1988.

Al n. 4562 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «Jager» Mod. AP 85 cal. 22 Magnum (canna mm 450). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina semiautomatica «ADLER S.r.l.» Mod. Jager AP 85 cal. 22 Magnum (canna mm 450)

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 luglio 1988.

Al n. 4563 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «Jager» Mod. AP 85 cal. 22 Magnum (canna mm 570). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina semiautomatica «ADLER S.r.l.» Mod. Jager AP 85 cal. 22 Magnum (canna mm 570)

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 luglio 1988.

RETTIFICHE

Al n. 3465 del Catalogo dove è scritto: Calibro 16/5,6 × 57 R, leggasi: Calibro: 16/6,5 × 57 R.

Al n. 3466 del Catalogo dove è scritto: Calibro 16/5,6 × 57 R, leggasi: Calibro: 16/6,5 × 57 R.

Al n. 3467 del Catalogo dove è scritto: Calibro 16/5,6 × 57 R, leggasi: Calibro: 16/7 × 65 R.

Al n. 3468 del Catalogo dove è scritto: Calibro 16/5,6 × 65 R, leggasi: Calibro: 16/7 × 65 R.

Al n. 5499 del Catalogo dove è scritto: Calibro 280 Weatherby Magnum, leggasi: Calibro: 280 Remington.

88A3236

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.8471/10175.87 (1) del 24 maggio 1988 il dispositivo frenante antivite Syndex costituito da cartuccia da mortaio P/N-101100, da iniziatore P/N 501-10197, da iniziatore P/N 501-10217-21 e linea esplosiva o assieme di linea pirotecnica P/N 51338 prodotto in USA dalla Società Syndex Recovery Systems ed importato dalla società Aermacchi, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico della legge della pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

88A3404

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.549.XV.I del 7 giugno 1988 sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico della legge della pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico di pubblica sicurezza gli articoli qui di seguito riportati, fabbricati nella Repubblica popolare cinese:

cielo dorato (d.o. golden whistling rocket);

fiori in festa (d.o. plum blossom);

assortimento stelle ascendenti (assortimento composto da quattro tipi con denominazione originale Fireworks; fireworks - silver colour; fireworks - red colour; fireworks green colour).

88A3405

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al collegio universitario «Don Nicola Mazza» di Padova ad accettare una donazione

Con decreto 20 ottobre 1986 del prefetto di Padova il collegio universitario «Don Nicola Mazza» di Padova è autorizzato ad accettare la donazione di un immobile sito in Roma, via Carlo Mirabello n. 23, del valore di L. 75.000.000 disposto in suo favore dalla prof.ssa Cecilia Perversi, nata a Milano il 13 marzo 1905, deceduta a Negrar (Verona) il 26 maggio 1986.

L'immobile è destinato alla realizzazione delle finalità del predetto collegio le quali consistono nell'offrire vitto e alloggio, assistenza culturale e religiosa agli universitari delle classi più povere.

88A3403

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Trevignano» e di delimitazione della relativa zona di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Trevignano» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, del riferimento al nome dei seguenti vitigni: Cabernet sauvignon N, Pinot nero N e Pinot bianco B, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983, ad eccezione del riferimento al nome dei vitigni sopra citati.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Trevignano (provincia di Treviso).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Trevignano», dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3418

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Moirano», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Moirano» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, del riferimento al nome del vitigno Chardonnay B, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della frazione di Moirano del comune di Acqui Terme (Alessandria).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Moirano» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi all'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno sopra indicato, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3419

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi cooperativi «Luigi Luzzatti», in Roma

Con decreto ministeriale 18 luglio 1988 il sen. Beniamino Finocchiaro è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi cooperativi « Luigi Luzzatti», per un periodo di sei mesi, con i poteri del presidente e del consiglio d'amministrazione.

88A3402

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio in data 30 luglio 1988, n. 5169, il cognome della sig.ra Ogliubbi Maria, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio in data 23 gennaio 1941, n. 16406, è stato ripristinato nella forma originaria di «Obljubek».

Il sindaco del comune di S. Floriano del Collio è stato incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del suddetto provvedimento all'interessata.

88A3410

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette *librerie concessionarie speciali* possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli *della serie generale, inclusi i supplementi ordinari*:
- annuale ..... L. 220.000
- semestrale ..... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale ..... L. 105.000
- semestrale ..... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 375.000
- semestrale ..... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 120.000
Abbonamento semestrale ..... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221